

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 80**

presentata dai Consiglieri regionali  
ORRÙ - DESSENA - LOI

il 20 febbraio 2025

Integrazione alla legge regionale n. 32 del 2018 recante norme in materia funebre e cimiteriale, in materia di tumulazione degli animali di affezione.

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di integrare la legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale) introducendo dopo l'articolo 34 una specifica norma concernente la tumulazione degli animali di affezione.

È oramai diffusa e incontestabile la consapevolezza che gli animali siano vissuti pienamente come membri della famiglia a tutti gli effetti comportando la volontà da parte degli umani di adeguare le proprie abitudini e le scelte di vita anche in funzione dei loro bisogni. Ed è parimenti provato il contributo che gli animali d'affezione apportano nella sfera affettivo-emotiva, psicologica e, perfino, come elemento terapeutico nella vita degli umani.

Appare, quindi, necessario adottare un provvedimento, che oltre congruo e di buonsenso, risponda alla crescente richiesta di uomini e di donne di essere seppelliti con le ceneri del proprio animale domestico. Attualmente l'unica possibilità è data dalla cremazione dell'animale e dalla conservazione delle sue ceneri in casa. In alternativa si possono seppellire nei cosiddetti "pet-cimiteri" che però, nel nostro territorio, sono molto rari.

Con la presente proposta di legge, dunque, si potrà ottenere la sepoltura di un animale domestico insieme al proprio umano, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, previa cremazione e in urna separata, nella stessa tomba o nello stesso loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia.

La presente legge si compone di n. 3 articoli:

- articolo 1 Integrazione alla legge regionale n. 32 del 2018 in materia di tumulazione degli animali di affezione;
- articolo 2 Norma finanziaria;
- articolo 3 Entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Integrazione alla legge regionale n. 32 del 2018  
in materia di tumulazione degli animali di affezio-  
ne

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale) è inserito il seguente: "Art. 34 bis (Tumulazione degli animali di affezione).

1. Gli animali di affezione come definiti dal combinato disposto del Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, della legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), possono essere tumulati, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, previa cremazione e in urna separata nella stessa tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia".

2. L'attività di cui al comma 2 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile agli animali da affezione.

3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e il loro costo è definito dal Comune del cimitero di tumulazione.

### Art. 2

#### Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).